

# Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti

# 2014/15

**SWISS GAAP FER**

Fondazione per le raccomandazioni concernenti la  
presentazione dei conti

Le modifiche rispetto a precedenti edizioni  
sono pubblicate nel sito  
([www.fer.ch](http://www.fer.ch))

Eventuali future modifiche  
saranno pure pubblicate nel  
sito ([www.fer.ch](http://www.fer.ch))

Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti  
Swiss GAAP FER,  
Tigerbergstrasse 9, 9000 S. Gallo

<http://www.fer.ch>

Con il codice indicato sul buono allegato è possibile scaricare gratuitamente,  
in formato PDF, la versione digitale del titolo.

1. Visitare l'eBook shop all'indirizzo: <http://fer.e-bookshelf.ch>
2. Registrarsi (pulsante «Anmelden»)
3. Fare clic sul pulsante «Gutschein einlösen»
4. Immettere il codice indicato sul buono. Così facendo, l'eBook viene inserito nel carrello.
5. Portare a termine la procedura di acquisto.
6. Scaricare l'eBook.

La versione digitale può essere acquistata anche separatamente  
(ISBN 978-3-286-10644-4).

© 2014 by Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti  
Tigerbergstrasse 9, 9000 S. Gallo

Tutti i diritti d'autore e di editore sono riservati

ISBN 978-3-286-30267-9

## Indice

<b>Introduzione</b>	<b>5</b>
<b>Concetto quadro delle Swiss GAAP FER</b>	<b>15</b>
<b>Swiss GAAP FER 1</b> Basi	<b>25</b>
<b>Swiss GAAP FER 2</b> Valutazione	<b>29</b>
<b>Swiss GAAP FER 3</b> Presentazione e struttura	<b>35</b>
<b>Swiss GAAP FER 4</b> Rendiconto finanziario	<b>41</b>
<b>Swiss GAAP FER 5</b> Operazioni fuori bilancio	<b>45</b>
<b>Swiss GAAP FER 6</b> Allegato	<b>47</b>
<b>Swiss GAAP FER 10</b> Immobilizzi immateriali	<b>49</b>
<b>Swiss GAAP FER 11</b> Imposte sull'utile	<b>53</b>
<b>Swiss GAAP FER 13</b> Leasing	<b>57</b>
<b>Swiss GAAP FER 14</b> Conto di gruppo di compagnie assicurative	<b>59</b>
<b>Swiss GAAP FER 15</b> Transazioni con parti correlate	<b>71</b>
<b>Swiss GAAP FER 16</b> Impegni di previdenza	<b>75</b>

<b>Swiss GAAP FER 17</b>	<b>85</b>
Rimanenze	
<b>Swiss GAAP FER 18</b>	<b>89</b>
Immobilizzi materiali	
<b>Swiss GAAP FER 20</b>	<b>97</b>
Riduzioni durevoli di valore	
<b>Swiss GAAP FER 21</b>	<b>109</b>
Rendiconto di organizzazioni non-profit di pubblica utilità	
<b>Swiss GAAP FER 22</b>	<b>123</b>
Commesse a lungo termine	
<b>Swiss GAAP FER 23</b>	<b>129</b>
Accantonamenti	
<b>Swiss GAAP FER 24</b>	<b>141</b>
Capitale proprio e transazioni con azionisti	
<b>Swiss GAAP FER 26</b>	<b>153</b>
Rendiconto di istituti di previdenza	
<b>Swiss GAAP FER 27</b>	<b>171</b>
Strumenti finanziari derivati	
<b>Swiss GAAP FER 30</b>	<b>175</b>
Conto di gruppo	
<b>SWISS GAAP FER 31</b>	<b>185</b>
Raccomandazione complementare per imprese quotate	
<b>Swiss GAAP FER 41</b>	<b>189</b>
Rendiconto di assicuratori fabbricati e assicuratori malattie	

## 3 Struttura e contenuto delle raccomandazioni professionali

---

### 3.1 Utilizzatori

Le Swiss GAAP FER si focalizzano sui rendiconti di organizzazioni piccole e medio-grandi e di gruppi di imprese a carattere nazionale. Ulteriori utilizzatori sono le organizzazioni non-profit, le casse pensioni, le compagnie assicurative, gli assicuratori fabbricati e gli assicuratori malattie. A queste organizzazioni viene messa a disposizione una struttura idonea per l'allestimento di rendiconti che presentino un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (true & fair view). Inoltre si intende favorire la comunicazione con investitori, banche e altri gruppi interessati. Nel contempo viene facilitata la comparabilità dei conti annuali fra le organizzazioni.

---

### 3.2 Struttura

La struttura è concepita in maniera modulare e si compone di quattro elementi: il concetto quadro, le FER fondamentali, ulteriori standard e la Swiss GAAP FER 30 per i gruppi di imprese.

Le piccole organizzazioni (criteri come da prospetto no. 1) hanno la possibilità di osservare il concetto quadro e singole raccomandazioni (le FER fondamentali). Il concetto quadro prevede una scelta di raccomandazioni su misura, che costituiscono una base idonea per i rendiconti e favoriscono nel contempo l'eventuale applicazione futura delle Swiss GAAP FER (cfr. prospetto no. 2).


Le organizzazioni medio-grandi devono rispettare sia le FER fondamentali, sia le altre Swiss GAAP FER.

I gruppi di imprese devono inoltre applicare la Swiss GAAP FER 30 «Conto di gruppo». Tale standard riassume le regole relative al consolidamento. Pertanto i gruppi di imprese parificabili a piccole organizzazioni (conformemente ai criteri indicati nella Swiss GAAP FER 1 «Basi») devono applicare le FER fondamentali e la Swiss GAAP FER 30, mentre quelli medio-grandi, oltre alle FER fondamentali e alla Swiss GAAP FER 30, anche le ulteriori Swiss GAAP FER. Le società quotate in borsa devono inoltre applicare la Swiss GAAP FER 31 «Raccomandazione complementare per società quotate».

Qualora due dei criteri seguenti non sono superati durante due esercizi consecutivi, un'organizzazione può applicare le FER fondamentali:

- a) somma di bilancio di CHF 10 milioni
- b) cifra d'affari di CHF 20 milioni
- c) media annua di 50 dipendenti a tempo pieno.

Prospetto 1: Criteri per l'applicazione delle FER fondamentali



Prospetto 2: Struttura modulare delle Swiss GAAP FER

Il concetto quadro vincolante per tutte le organizzazioni comprende i principi basilari da rispettare nell'allestimento e la presentazione dei rendiconti allestiti conformemente alle Swiss GAAP FER. In particolare esso comprende gli elementi seguenti: scopo e contenuto, obiettivo del conto annuale, basi del conto annuale, basi di valutazione ammesse e requisiti qualitativi. Vengono inoltre indicati i principi delle Swiss GAAP FER e spiegata la relazione con il diritto fiscale.

### 3.3 FER fondamentali (Concetto quadro e Swiss GAAP FER 1–6)

Fanno parte delle FER fondamentali:

- Concetto quadro
- Basi (Swiss GAAP FER 1)
- Valutazione (Swiss GAAP FER 2)
- Presentazione e struttura (Swiss GAAP FER 3)
- Rendiconto finanziario (Swiss GAAP FER 4)
- Operazioni fuori bilancio (Swiss GAAP FER 5)
- Allegato (Swiss GAAP FER 6)

---

### **3.4 Ulteriori Swiss GAAP FER (Swiss GAAP FER 10–41, escluse FER 14, 21, 26 e 41)**

Le FER fondamentali e le ulteriori FER si applicano sia per le chiusure singole, sia per il conto di gruppo. Tutte le questioni concernenti unicamente il conto di gruppo sono regolamentate nello standard specifico Swiss GAAP FER 30 «Conto di gruppo». Per questo motivo la Swiss GAAP FER 30 è rilevante unicamente per i gruppi di imprese. Con la creazione della Swiss GAAP FER 30 vengono così risolte le incertezze, a sapere in quale misura le raccomandazioni si applichino a singole organizzazioni o ai gruppi di imprese. Le società quotate in borsa devono inoltre applicare la Swiss GAAP FER 31 «Raccomandazione complementare per società quotate».

---

### **3.5 Swiss GAAP FER per settori specifici**

In merito al campo d'applicazione della Swiss GAAP FER 14 «Conto di gruppo di compagnie assicurative» e della Swiss GAAP FER 41 «Rendiconto di assicuratori fabbricati e assicuratori malattie»:

La situazione di partenza per il nuovo standard settoriale Swiss GAAP FER 41 «Rendiconto di assicuratori fabbricati e assicuratori malattie» è rappresentata dal progetto di revisione della Swiss GAAP FER 14 «Conto di gruppo di compagnie assicurative», (in vigore dal 1° gennaio 1996). Hanno partecipato al progetto le principali organizzazioni assicurative orientate al mercato nazionale (assicuratori privati, malattie e assicuratori cantonali di fabbricati, con i loro riassicuratori). Il gruppo di lavoro è stato accompagnato, con la funzione di osservatori, dall'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP, la cui attività è stata ripresa, nell'ambito di una riorganizzazione, dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, e dall'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP.

Dalla procedura di consultazione del 2008 sono emerse opinioni discordanti. Da una parte è stato criticato il fatto di volere includere in una singola Swiss GAAP FER sia la chiusura singola sia il conto di gruppo. È stato inoltre fatto notare che la revisione della raccomandazione per contratti assicurativi nei principi contabili internazionali (IFRS) non è ancora stata completata, e il concetto per la valutazione degli investimenti non corrisponde agli IFRS in vigore. Si sono temute differenze fondamentali fra IFRS e Swiss GAAP FER, ciò che avrebbe potuto richiedere un'ulteriore rielaborazione delle Swiss GAAP FER. La Swiss GAAP FER 14 «Conto di gruppo di compagnie assicurative» contiene disposizioni specifiche per l'allestimento del conto di gruppo di compagnie assicurative.

La Swiss GAAP FER 21 «Rendiconto di organizzazioni non-profit di pubblica utilità» si indirizza a organizzazioni non-profit di pubblica utilità.

La Swiss GAAP FER 26 «Rendiconto di istituti di previdenza» è applicabile agli istituti di previdenza.

La Swiss GAAP FER 41 «Rendiconto di assicuratori fabbricati e assicuratori malattie» viene applicata dagli organizzazioni di questi due settori.

## 4 Servizi

---

### **Sito internet: [www.fer.ch](http://www.fer.ch)**

Gli utilizzatori e gli altri interessati possono informarsi direttamente sull'evoluzione delle Swiss GAAP FER consultando il sito internet. Vi saranno pubblicati sia le raccomandazioni che si trovano in procedura di consultazione, sia quelle approvate con il loro testo originale (fino all'uscita di un nuovo opuscolo). Per le rimanenti Swiss GAAP FER saranno pubblicati dei riassunti sul sito internet.

---

### **Pubblicazioni**

L'opuscolo è l'unica pubblicazione ufficiale della Fondazione per le FER e sarà pubblicato con cadenza annuale o biennale; esso contiene, oltre al testo delle singole raccomandazioni, anche un'introduzione concettuale. L'ordinazione e la distribuzione avvengono tramite l'SKV-Verlag (cfr. [www.fer.ch](http://www.fer.ch)).

---

### **Suggerimenti degli utilizzatori**

La Fondazione per le FER dispone di risorse personali limitate. Per questo motivo non sarà possibile rispondere individualmente a richieste di interpretazione o applicazione delle raccomandazioni. Questioni d'interesse generale saranno sottoposte alla Commissione professionale, che deciderà sulle eventuali misure da prendere e sul come procedere. Le questioni più importanti e le possibili soluzioni saranno trattate nell'ambito dei seminari che la Camera fiduciaria organizza ogni anno. Osservazioni su raccomandazioni esistenti o possibili nuovi argomenti da trattare possono essere sottoposti alla Fondazione per le FER.



# Concetto quadro delle Swiss GAAP FER

Rielaborata: 2014

Entrata in vigore: 1° gennaio 2016

(l'applicazione a una data antecedente è ammessa)

---

## Obiettivo e contenuto del concetto quadro

- 1 Il concetto quadro definisce le basi per la preparazione dei rendiconti:
  - Lo scopo dell'allestimento dei rendiconti sulla base delle Swiss GAAP FER è che ogni conto annuale presenti un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (true & fair view).
  - Il concetto quadro rappresenta la base per le norme contabili future.
  - Il concetto quadro copre con le norme di presentazione del rendiconto tutto quanto non è (ancora) regolato dalle Swiss GAAP FER.
  - Le disposizioni contenute nelle singole raccomandazioni professionali prevalgono rispetto al concetto quadro.
  - Il concetto quadro elenca gli elementi della relazione sulla gestione.
- 2 Il concetto quadro tratta gli argomenti seguenti:
  - Obiettivo del conto annuale
  - Struttura della relazione sulla gestione
  - Prima applicazione delle Swiss GAAP FER
  - Basi del conto annuale
  - Definizione di attivi e passivi (debiti e capitale proprio)
  - Definizione di ricavi, costi e risultato
  - Concetti ammessi per la valutazione di attivi e debiti
  - Requisiti qualitativi
  - Rapporto annuale (situazione e prospettive).
- 3 Il concetto quadro ha validità per tutte le organizzazioni che allestiscono i loro conti annuali, incluse le chiusure intermedie, in conformità con le Swiss GAAP FER.

---

## Applicazione del concetto quadro

- 4 Un'organizzazione che applica le Swiss GAAP FER, ha – con riserva dell'osservanza di disposizioni legali o regolatorie – le possibilità seguenti:
  - osservanza delle FER fondamentali
  - osservanza delle Swiss GAAP FER nel loro complesso.
 L'organizzazione deve indicare se vengono osservate le FER fondamentali oppure le Swiss GAAP FER nel loro complesso.

L'informativa richiesta deve essere completa conformemente a quanto richiesto dal livello di Swiss GAAP FER scelto (FER fondamentali o insieme delle Swiss GAAP FER). L'applicazione di principi non conformi alle FER non può essere giustificata tramite una relativa informativa.

---


## Obiettivo del conto annuale

- 5 Lo scopo del conto annuale è di informare in una forma strutturata sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di un'organizzazione. Queste informazioni servono ai destinatari del conto annuale per poter prendere le loro decisioni. Il conto annuale serve pure per gli adempimenti in materia di rendiconto da parte degli organi competenti.
- 6 La presentazione di un quadro fedele (true & fair view) rappresenta il concetto basilare nell'allestimento del conto annuale. True & fair view è un principio che richiede che tutte le informazioni di un'organizzazione
  - riportino l'effettiva situazione economica e quindi siano esenti da arbitrarietà o manipolazioni
  - siano attendibili e
  - siano orientate alle esigenze dei destinatari.

---

## Struttura della relazione sulla gestione

- 7 La struttura della relazione sulla gestione comprende come minimo:



---

## Prima applicazione delle Swiss GAAP FER

- 8 Se un'organizzazione decide di applicare per la prima volta le FER fondamentali o le raccomandazioni nel loro complesso, o di effettuare il passaggio dalle FER fondamentali alle Swiss GAAP FER, le cifre di raffronto dell'esercizio precedente devono essere presentate in accordo con le nuove disposizioni previste.

---

## Basi del conto annuale

### 9 Continuazione dell'attività aziendale

Il conto annuale si basa sul presupposto che la continuità aziendale di un'organizzazione sia possibile nel futuro prevedibile, almeno per i prossimi 12 mesi dopo la data del bilancio. In tale caso, la base per la valutazione è rappresentata dai valori d'esercizio (valori di continuazione). Se esistono considerevoli dubbi sulla possibilità di continuazione, la fattispecie deve essere comunicata. Non esiste più il presupposto della continuazione se lo scioglimento della società è previsto oppure non può più essere evitato. Se esistono tali intenzioni o necessità, il conto annuale deve essere allestito in base ai valori di alienazione (valori di liquidazione). La valutazione a valori di liquidazione deve essere comunicata e spiegata nell'allegato.

### 10 Approccio economico

Per il conto annuale allestito conformemente alle Swiss GAAP FER vale il principio che gli aspetti economici effettivi prevalgono sulla forma legale.

### 11 Delimitazione temporale

Il conto annuale deve essere allestito nel rispetto del principio della delimitazione temporale. Di conseguenza l'effetto di transazioni o di altri eventi deve essere rilevato contabilmente al loro insorgere, e non al momento del pagamento (entrata del corrispettivo in contanti o di mezzi di pagamento equivalenti).

Ciò significa che dal punto di vista temporale costi e ricavi attribuibili a periodi specifici devono essere rilevati nel rispetto della delimitazione temporale.

### 12 Competenza economica

Tutti i costi che concorrono a conseguire determinati ricavi devono essere considerati nella misura in cui vengono rilevati i ricavi.

Un ricavo deve essere registrato quando viene fornito un servizio o quando è stato consegnato un valore patrimoniale materiale o immateriale, e i vantaggi e i rischi così come il potere di disporre sono stati trasferiti all'acquirente.

In caso di transazioni con elementi identificabili separatamente occorre registrarli e valutarli separatamente. Tra gli elementi identificabili separatamente rientra, ad esempio, la vendita di prodotti e la relativa fornitura di servizi correlati.

# Conto di gruppo di compagnie assicurative

Rivista: 2001

Entrata in vigore: 1° gennaio 2002

## Principio (introduzione)

A complemento e parziale modifica delle raccomandazioni professionali (Swiss GAAP FER), per il conto di gruppo di compagnie assicurative si applicano le presenti raccomandazioni specifiche.

---

## I. Presentazione e struttura del conto di gruppo

### Raccomandazione

- 1 Il conto di gruppo di compagnie assicurative comprende il bilancio, il conto economico (conto perdite e profitti), il rendiconto finanziario (conto del flusso di mezzi) e l'allegato.
- 2 La raccomandazione si limita a una struttura minima del bilancio e del conto economico, come pure al contenuto minimo del rendiconto finanziario e dell'allegato. La presentazione può avvenire nella forma indicata, o in un'altra forma idonea. Il conto economico dovrà essere suddiviso, come minimo, fra i rami vita e danni.
- 3 Nel conto di gruppo le seguenti posizioni devono essere esposte separatamente:

#### Attivi

- Investimenti
- Investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita
- Immobilizzi immateriali
- Altri attivi/Immobilizzi materiali
- Crediti
- Mezzi liquidi
- Delimitazioni attive

Passivi

**Capitale proprio**

- Capitale della società
- Riserve di capitale
- Capitale non versato (con segno meno)
- Azioni proprie (con segno meno)
- Riserve di rivalutazione
- Riserve da utili
- Utile/Perdita
- Quota parte soci/azionisti minoritari

**Capitale di terzi**

- Accantonamenti tecnico-assicurativi
- Accantonamenti tecnico-assicurativi relativi a investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita
- Accantonamenti per future partecipazioni agli utili degli assicurati
- Accantonamenti non tecnico-assicurativi (finanziari)
- Depositi per riassicurazioni cedute
- Debiti di rango posteriore
- Prestiti
- Altri debiti a lungo termine
- Altri debiti a breve termine
- Delimitazioni passive

4 Le seguenti posizioni devono essere esposte separatamente nel bilancio o nell'allegato:

Nei crediti

- verso assicurati
- verso agenti e intermediari
- verso compagnie assicurative
- verso consociate non consolidate e altre imprese o persone correlate

Negli immobilizzi immateriali

- Goodwill (avviamento)

Negli immobilizzi e negli investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita

- Terreni e fabbricati
- Partecipazioni
- Prestiti a consociate non consolidate e altre imprese o persone correlate
- Azioni
- Azioni proprie
- Titoli a reddito fisso e mutui cambiari
- Ipoteche
- Averì a termine e investimenti simili
- Altri investimenti
- Depositi da riassicurazioni assunte

Fra gli altri attivi vengono esposti:

- Costi di costituzione e di ampliamento

Nel totale degli accantonamenti tecnico-assicurativi

- Importo lordo
- Quota parte dei riassicuratori
- Importo per conto proprio

Negli accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio, inoltre

- Riporto premi
- Capitale di copertura
- Accantonamento sinistri
- Accantonamento di compensazione prescritto dall'autorità di vigilanza
- Partecipazioni agli utili accreditate agli assicurati

Negli accantonamenti non tecnico-assicurativi

- Imposte sull'utile
- Previdenza del personale

Nei debiti a lungo termine

- Verso consociate non consolidate e altre imprese o persone correlate

Nei debiti a breve termine

- Dall'attività assicurativa
- Verso consociate non consolidate e altre imprese o persone correlate

Nel capitale della società

- L'importo delle diverse categorie di titoli

5 Nel conto economico di gruppo devono essere esposte separatamente le seguenti posizioni:

Conto economico gestione tecnica rami danni

- Premi lordi
- Premi ceduti
- Variazione del riporto premi per conto proprio
- Interessi tecnici
- Altri proventi tecnici
- Sinistri pagati
- Variazione dell'accantonamento sinistri
- Oneri per partecipazione agli utili degli assicurati
- Oneri tecnici
- Altri oneri tecnici
- Risultato della gestione tecnica rami danni

Conto economico gestione tecnica ramo vita

- Premi lordi
- Premi ceduti
- Variazione riporto premi per conto proprio
- Altri proventi tecnici
- Sinistri pagati
- Variazione accantonamento sinistri

- Variazione capitale di copertura
- Oneri tecnici
- Altri oneri tecnici
- Oneri per partecipazione agli utili degli assicurati
- Proventi degli investimenti
- Oneri degli investimenti
- Interessi degli investimenti trasferiti alla/dalla gestione finanziaria
- Utili non realizzati sugli investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita
- Perdite non realizzate sugli investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita
- Risultato della gestione tecnica ramo vita

Conto economico gestione finanziaria

- Proventi degli investimenti
- Oneri degli investimenti
- Interessi trasferiti dalla/alla gestione tecnica del ramo vita
- Interessi trasferiti dalla/alla gestione tecnica dei rami danni
- Altri proventi finanziari
- Altri oneri finanziari
- Proventi straordinari
- Oneri straordinari
- Utile/Perdita prima delle imposte sull'utile
- Imposte sull'utile
- Quota parte all'utile/perdita di pertinenza dei soci/azionisti minoritari
- Utile/Perdita

6 Le seguenti posizioni devono essere espone separatamente nel conto economico o nell'allegato:

Nella variazione del riporto premi, dell'accantonamento sinistri, del capitale di copertura e nella presentazione dei sinistri pagati e degli oneri tecnici, per ogni voce

- Importo lordo
- Quota-parte dei riassicuratori
- Importo al netto delle cessioni

Nei proventi degli investimenti

- Ricavo da terreni e fabbricati
- Risultato delle partecipazioni non consolidate
- Ricavo da prestiti a consociate non consolidate e imprese e persone correlate
- Reddito dei titoli
- Altri ricavi da investimenti
- Interessi sui depositi tecnici
- Plusvalenze da rivalutazioni
- Utile sull'alienazione di investimenti

Negli oneri degli investimenti

- Spese d'amministrazione
- Interessi passivi
- Ammortamenti su investimenti
- Perdite dall'alienazione di investimenti

Per gli interessi eventualmente trasferiti alla/dalla gestione tecnica del ramo vita e dei rami danni, nell'allegato devono essere fornite le basi di calcolo.

- 7 Gli affari da riassicurazioni assunte (affari indiretti) del ramo vita possono essere inclusi nei conti tecnici dei rami danni qualora la società cessionaria non svolgesse affari diretti nel ramo vita.
- 8 L'importo lordo degli oneri tecnici deve essere suddiviso sulla base di criteri adeguati (p.es. provenienza, funzioni o tipi di costi).
- 9 Gli oneri di acquisizione di competenza di esercizi futuri e capitalizzati, devono essere esposti nell'allegato.
- 10 Se non viene contabilizzato un adeguato affitto proprio, gli immobili utilizzati in proprio devono essere esposti separatamente.
- 11 I gruppi assicurativi operanti sia nel ramo vita, sia nei rami danni, possono esporre il reddito degli investimenti unicamente nel conto economico della gestione finanziaria. In questo caso è da trapassare almeno la quota di competenza del ramo vita in modo forfettario (trapasso risultato degli investimenti), e la suddivisione fra i rami vita e danni deve essere spiegata nell'allegato.
- 12 Nell'allegato deve essere presentato un prospetto dello sviluppo dei valori lordi delle seguenti posizioni: immobilizzi immateriali, terreni e fabbricati nonché partecipazioni e prestiti a consociate non consolidate e imprese e persone correlate.
- 13 L'allegato contiene la suddivisione dei premi lordi per rami assicurativi e mercati geografici. I premi lordi sono devono essere indicati separatamente per i seguenti rami:
  - Rami danni
    - assicurazione infortuni e malattia
    - assicurazione autoveicoli
    - assicurazione marittima e trasporti, aviazione
    - assicurazione incendio e altri danni ai beni
    - assicurazione responsabilità civile
    - assicurazione crediti e cauzioni
    - altre assicurazioni
  - Ramo vita
    - assicurazione vita
    - assicurazione vita con assunzione del rischio degli investimenti da parte degli assicurati
  - Riassicurazioni attive
    - assicurazione vita
    - assicurazioni rami danni



## Spiegazioni parte I.

---

### ad cifra 1

- 14 Rientrano nel campo di applicazione della raccomandazione anche le società il cui scopo principale consiste nel detenere partecipazioni (società holding), purché le sue consociate siano unicamente o prevalentemente compagnie assicurative.
- 15 Il conto economico si suddivide in una parte tecnica e una non tecnica (finanziaria). La parte tecnica comprende il conto economico tecnico-assicurativo dei rami danni e quello del ramo vita.

---

### ad cifra 4

- 16 Eventuali accantonamenti per rischi in corso e per invecchiamento devono essere inclusi nel riporto premi o essere evidenziati separatamente. Gli accantonamenti per sinistri tardivi devono essere inclusi nell'accantonamento sinistri.
- 17 Se su richiesta dell'autorità di vigilanza una o più società del gruppo devono costituire un accantonamento di compensazione, esso deve essere esposto separatamente nel bilancio consolidato o nell'allegato.
- 18 Se una separazione dei crediti verso gli assicurati da quelli verso gli agenti e gli intermediari non è possibile per motivi pratici, quest'ultimi devono essere inclusi nei crediti verso assicurati; la posizione deve essere definita di conseguenza.

---

### ad cifra 5

- 19 Le differenze di cambio devono essere incluse nelle posizioni altri proventi finanziari o altri oneri finanziari.
- 20 La posizione altri proventi finanziari può comprendere per esempio gli interessi sui conti correnti.

---

### ad cifra 6

- 21 Il ricavo da rivalutazioni comprende gli utili contabili derivanti dallo scioglimento di rettifiche di valore non più necessarie.

## II. Valutazione

### Raccomandazione

- 22 La valutazione nel conto di gruppo di una compagnia assicurativa può basarsi a scelta sui valori storici o su quelli equi. Se la valutazione degli investimenti si basa su valori equi, nell'allegato devono essere indicati i valori storici delle singole posizioni. La valutazione degli investimenti può pure essere effettuata a valori storici (costi d'acquisto o costruzione); in questo caso nell'allegato devono essere esposti i valori equi (di mercato o di rimpiazzo).
- 23 I valori equi di terreni e fabbricati devono essere calcolati con metodi di valutazione generalmente accettati.
- 24 I valori equi di azioni di società immobiliari, non trattate come partecipazioni, devono essere calcolati con metodi di valutazione generalmente accettati (valore di mercato).
- 25 I valori equi dei titoli devono essere calcolati in base ai prezzi di mercato alla data del bilancio (valore di mercato).
- 26 Se la valutazione di un investimento a valori equi dà un plusvalore rispetto al valore storico, esso deve essere accreditato direttamente alla riserva di rivalutazione senza influsso sul conto economico. Al momento dell'alienazione di un investimento, un eventuale plusvalore rispetto al valore storico deve essere esposto come utile sulla vendita di investimenti. Se il valore di un investimento a valori equi scende sotto il valore storico, la relativa correzione di valore per quei titoli dove sono dati i presupposti di una riduzione durevole di valore deve essere contabilizzata quale onere sugli investimenti nel conto economico. Se in precedenti esercizi su questo investimento, a seguito di una valutazione a valori equi, era stata contabilizzata una rivalutazione rispetto al valore storico, la rettifica di valore per la parte corrispondente alla differenza fra il valore equo precedente e quello storico deve essere addebitata alla riserva di rivalutazione.  
Per i titoli per i quali non sono dati i presupposti per una riduzione durevole di valore, e per i quali non si prevede una vendita, per la valutazione a valori equi è ammessa la contabilizzazione della rettifica di valore sotto il valore storico a debito della riserva di rivalutazione nel capitale proprio senza influsso sul conto economico. Future rivalutazioni devono pure essere accreditate alla riserva di rivalutazione senza influsso sul conto economico. In caso di conseguimento di una plusvalenza a seguito di un'alienazione, occorre dapprima compensare la minusvalenza precedentemente contabilizzata senza influsso sul conto economico; eventuali plusvalenze eccedenti devono essere accreditate al conto economico. Se in caso di alienazione una minusvalenza precedentemente contabilizzata senza influsso sul risultato

non è coperta dalla plusvalenza realizzata, l'importo rimanente (precedentemente contabilizzato senza influsso sul conto economico) deve essere addebitato al conto economico.

Il giudizio sulla non esistenza di riduzioni durevoli di valore deve essere effettuato individualmente sulla base di criteri fissati per scritto, e deve essere documentato. Se viene negata l'esistenza di una riduzione durevole di valore, nonostante che il valore di mercato sia inferiore al costo, e il valore di mercato del titolo dodici mesi più tardi è ancora inferiore al costo, la differenza fra il valore attuale di mercato e il costo deve essere addebitata al conto economico.

La contabilizzazione, senza influsso sul risultato (variazione negativa della riserva di rivalutazione), di rettifiche di valore di investimenti come pure lo scioglimento di rivalutazioni negative in relazione ad alienazioni, devono essere indicati separatamente.

Questa regola si applica pure ai rapporti intermedi.

- 27 Per gli investimenti a reddito fisso (titoli, mutui cambiari, prestiti) può essere applicato il cosiddetto metodo del costo ammortizzato. La differenza fra il costo e il valore di rimborso è ripartita in modo sistematico sulla durata fino alla scadenza. La quota di competenza del periodo contabile deve essere inclusa nel reddito da investimenti (correzione interesse attivo). Il valore di mercato di questi investimenti deve pure essere esposto nell'allegato.
- 28 Le rettifiche di valore, gli ammortamenti e le altre differenze di valutazione sugli investimenti, non più necessarie alla data del bilancio, devono essere sciolte. Il corrispondente ricavo deve essere esposto nel conto economico, qualora in un esercizio precedente la correzione di valore era stata costituita a debito del conto economico.
- 29 Gli accantonamenti tecnico-assicurativi quali il riporto premi, il capitale di copertura, l'accantonamento sinistri o gli accantonamenti per partecipazione agli utili (accantonamento per partecipazione agli utili a favore degli assicurati) devono essere calcolati singolarmente, vale a dire per ogni contratto o sinistro. Metodi di calcolo statistici o matematici sono ammessi a condizione che corrispondano alle disposizioni delle autorità di vigilanza e si presuma che conducano agli stessi risultati dei calcoli individuali.

## Spiegazioni parte II.

---

### ad cifre 23 e 24

- 30 È predominante un giudizio sulla base del valore di reddito. Tutt'al più quale valore equo può essere preso in considerazione il prezzo che potrebbe essere ottenuto dalla vendita a un terzo indipendente al momento della valutazione.

---

### ad cifra 26

- 31 Plusvalenze e minusvalenze su investimenti rispetto ai valori storici (cosiddetti utili e perdite non realizzati) relative a investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita devono essere neutralizzate mediante una variazione dell'accantonamento tecnico costituito a tale scopo; esse non hanno influsso né sulla riserva di rivalutazione né sul conto economico.
- 32 I valori di costo, tenute in considerazioni eventuali coperture, devono essere definiti sulla base di valori medi.

---

### ad cifra 29

- 33 I passivi (e le relative altre posizioni del conto di gruppo) che devono essere costituiti in base a disposizioni delle autorità di vigilanza, non devono essere valutati in modo uniforme nel conto di gruppo, in quanto queste disposizioni variano a dipendenza dei differenti paesi. Lo stesso vale per gli oneri di acquisizione attivati di competenza di esercizi futuri. L'applicazione di criteri differenti deve essere menzionata nell'allegato.
- 34 L'eventuale attualizzazione di accantonamenti sinistri dei rami danni deve essere menzionata nell'allegato.